



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE XV CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott.	Amina Simonetti	Giudice
Dott.	Daniela Marconi	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 47872/2017 R.G. promossa da:

**CLAUDIO GIUSEPPE RIVA**, rappresentato e difeso dall'avv. **MATTEO GILARDONI** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28 come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 10 aprile 2019


- attore -

**CONTRO**

**FUTURA IMM.RE SRL**, rappresentata e difesa dall'avv. **CARLO GALLI** ed elettivamente domiciliata in Lecco, via Aspromonte n. 13 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuto -





## CONCLUSIONI

### PER PARTE ATTRICE:

“**R.G. n. 47872/2017**

Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

### **IN VIA PRINCIPALE**

Accertare, per tutti i motivi sopra esposti, l’illegittimità della delibera assembleare adottata dalla maggioranza dei soci della società convenuta *Immobiliare Futura S.r.l.* in data 22 maggio 2017, ed iscritta presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Lecco il 5 giugno 2017, e, per l’effetto, dichiararne la nullità, con espresso riferimento alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

\*

### **IN VIA PRINCIPALE CONDIZIONATA**

Accertare, per tutti i motivi sopra esposti, l’illegittimità della delibera assembleare adottata dalla maggioranza dei soci della società convenuta *Immobiliare Futura S.r.l.* in data 28 aprile 2016, laddove la stessa sia interpretata o nella parte in cui la stessa disponga nel senso di prorogare la scadenza della quota di finanziamenti del socio Claudio Giuseppe Riva dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2020.

\*

### **IN OGNI CASO**

- Con espressa istanza di condanna *ex art. 96, III co., c.p.c.*
- Con vittoria di spese e compensi professionali *ex D.M. 55/2014*, oltre accessori, come per Legge.

\*\*\*

“**R.G. n. 59132/2018**

### **IN VIA PRINCIPALE**

Accertare, per tutti i motivi sopra esposti, l’illegittimità della delibera assembleare adottata in data 9 maggio 2018 dalla maggioranza dei soci, nonché il relativo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della società convenuta *Immobiliare Futura S.r.l.*, e per l’effetto, dichiararne la nullità con specifico riferimento alle poste contestate.

Con espressa istanza di condanna *ex art. 96, III co., c.p.c.*

### **IN OGNI CASO**

Con vittoria di spese e compensi professionali *ex D.M. 55/2014*, oltre accessori, come per Legge”.

### PER PARTE CONVENUTA:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

**IN VIA PRELIMINARE:** accertare e dichiarare per tutte le ragioni espresse in narrativa la nullità dell’atto introduttivo per assoluta indeterminatezza e genericità delle conclusioni rassegnate.





**SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:** accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2479 ter comma 1 cc. la decadenza di Riva Claudio Giuseppe dall'impugnazione delle delibere del 22.05.2017 e del 28.04.2016 per tutte le ragioni indicate in narrativa.

**IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:** respingere le pretese di Riva Claudio Giuseppe nei confronti di Immobiliare Futura srl, così come formulate in atto di citazione, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio espresse in narrativa.

In particolare, accertata e dichiarata la correttezza dell'operato di Immobiliare Futura srl nella redazione del bilancio 2016 con riferimento ai motivi di impugnazione proposti da parte del socio Riva Claudio Giuseppe, si chiede che venga dichiarata:

- quanto al primo motivo di impugnazione l'acquiescenza prestata dal socio Riva Claudio Giuseppe alla postergazione del credito per tutte le ragioni indicate in narrativa;

- quanto al secondo motivo di impugnazione l'acquiescenza prestata dal socio Riva Claudio Giuseppe per non avere impugnato i bilanci 2014 e 2015 e in ogni caso la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per tutte le ragioni indicate in narrativa.

**IN OGNI CASO:** con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2017 il signor Claudio Giuseppe Riva (di seguito: Riva), impugnava la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della società Immobiliare Futura S.r.l. (di seguito: IF o la Società) adottata il 22 maggio 2017, assumendo:

a) non rispondenza al vero della “*posta indicata alla Lettera C, Sezione II dello stato patrimoniale con riferimento all'indicazione del credito di Euro 16.638,63, in favore della società nei confronti del signor Claudio Giuseppe Riva*” (citaz. p. 10);

b) non rispondenza al vero della “*posta indicata nello stato patrimoniale – Voce D Debiti – “Finanziamento soci” per Euro 508.052,00, scadenti oltre l'esercizio*”;

c) non rispondenza al vero della nota integrativa (doc. 6 att., pag. 11 di 12) con riferimento all'annotazione di “*Debiti per interessi passivi su prestito soci per Euro 61.086*”.

La causa veniva iscritta al ruolo degli affari civili e contenziosi del Tribunale di Milano, contraddistinta da R.G. n. 47872/17.

Il 15 maggio 2018 si costituiva in giudizio IF eccependo:





1. In via preliminare: **nullità dell'atto di citazione**,
  - i) Essendone incomprensibili le conclusioni od incomprensibili i motivi che le sorreggerebbero, con particolare riferimento alle conclusioni “in via principale condizionata”;
  - ii) Non essendo comprensibile se sia stata impugnata solo la deliberazione in data 22 maggio 2017 od anche quella in data 28 aprile 2016;
  - iii) essendo stata dedotta la “illegittimità” delle delibere, senza che si comprenda se si tratti di motivi di nullità o annullabilità, con le relative conseguenze in punto di decadenza dall'impugnazione;
2. In via preliminare: **decadenza dall'impugnazione ex art. 2479 ter, comma 1, c.c.** - essendo escluso che si configuri l'ipotesi di nullità di cui all'art. 2479 ter, comma 3, c.c. - poiché:
  - i) la delibera del 22 maggio 2017 è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci il 25 maggio 2017, sicché l'impugnazione è intempestiva anche considerando la sospensione feriale dei termini;
  - ii) la delibera del 28 aprile 2016 è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci il 6 maggio 2016, sicché il termine per l'impugnazione è spirato il 3 agosto 2016.
3. Nel merito:
  - i) Infondatezza del motivo di nullità dedotto da parte attrice relativo alla “falsità” dell'appostazione di cui al superiore punto a);
  - ii) Infondatezza del motivo di nullità dedotto da parte attrice relativo alla “falsità” dell'appostazione di cui al superiore punto b).

In data 5 giugno 2018, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice Istruttore formulava la proposta conciliativa del seguente tenore: « *abbandono da parte dell'attore della domanda relativa al credito di circa euro 16.000, sul presupposto che ne venga confermata l'inesigibilità da parte della società; revoca della deliberazione di proroga della esigibilità del credito per restituzione finanziamento soci dal 31.12.2015 al 31.12.2020, adottata nella assemblea 28 aprile*





2016, con tutte le conseguenze relative in punto di iscrizione della posta nel bilancio (cfr verbale udienza) ».

La causa veniva quindi rinviata al 30 ottobre 2018 e successivamente, su istanza congiunta delle parti, al 9 aprile 2019.

Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2018 il Riva impugnava la delibera del 9 maggio 2018 (doc. 35 att.) di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (doc. 36 att.).

Questa seconda causa veniva iscritta a ruolo con il n. 59132/2018 R.G.

Con l'atto di citazione del proc. n. 59132/2018 R.G. parte attrice parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità della deliberazione di IF in data 9 maggio 2018 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 con riferimento alle medesime poste e per i medesimi vizi già denunciati nell'ambito del procedimento R.G. n. 47872/2017, salvo specificare che la somma appostata per finanziamento soci non era più pari a d € 508.052,13 ed invece ad € 426.103,00, essendo stata dedotta la somma di € 81.949,00 utilizzata a titolo di sottoscrizione aumento di capitale sociale deliberato il 13 novembre 2017. Affermava altresì la competenza del Tribunale di Milano a decidere la controversia pure a fronte della clausola compromissoria introdotta con deliberazione dell'assemblea in data 13 novembre 2017. Chiedeva ex art. 274 c.p.c. la riunione della causa a quella n. 47872/2017.

In comparsa di costituzione e risposta IF contestava le avversarie deduzioni e domande chiedendone il rigetto ed eccependo quanto segue.

1. In via preliminare: **incompetenza del Tribunale di Milano** poiché l'art. 52 dello statuto sociale prevede che siano devolute al giudizio di un arbitro le controversie tra soci, tra soci e società ed in particolare quelle attinenti alla validità delle delibere assembleari.
2. In via preliminare: **decadenza dall'impugnazione ex art. 2479 ter, comma 1, c.c.** poiché la delibera impugnata è stata iscritta nel libro delle decisioni dei soci lo stesso 9 maggio 2018 e non sarebbe applicabile la disciplina della sospensione feriale dei termini.

Alla prima udienza del 9 aprile 2019, la causa n. 59132/2018 veniva riunita a quella n. 47872/2017 R.G.

Depositata le memorie istruttorie, all'udienza del 24 settembre 2019, parte convenuta esibiva "Prospetto finanziamento socio" (doc. 13 conv.) attestante un parziale rimborso del credito vantato dal socio attore e l'Avv. Gilardoni ne confermava i contenuti. Alla stessa udienza il Giudice, ritenute





superflue le prove richieste, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni (cfr verbale udienza).

All'udienza del 9 febbraio 2021, le Parti riferivano di aver depositato tempestivamente i rispettivi fogli di precisazioni delle conclusioni ed il Giudice assegnava, quindi, termini per il deposito delle memorie conclusionali rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

Ben dopo il deposito delle comparse conclusionali e dello svolgimento della camera di consiglio parte convenuta ha depositato, , in data 3 agosto 2021, istanza di rimessione della causa sul ruolo chiedendo la rimessione della causa in istruttoria “ al fine di permettere alla convenuta di esercitare azione di querela di falso in via incidentale con riferimento alle procure speciali in calce agli atti di citazione che hanno dato avvio ai procedimenti in epigrafe e comunque permettere di verificare se al momento del rilascio delle procure speciali l'attore avesse la capacità di agire in giudizio” (in motivazione), nonché (in sede di conclusioni) “al fine di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle procure speciali in calce agli atti di citazione che hanno dato avvio ai giudizi RG 47872/2017 ed RG 59132/2018, di cui si chiede l'esibizione degli originali, nonché verificare se al momento del rilascio delle procure speciali stesse Riva Claudio Giuseppe avesse la capacità di agire in giudizio” e “al fine di poter formulare nei confronti del nominando Amministratore di Sostegno istanza ex art. 210 cpc di esibizione in giudizio della documentazione medica dell'attore per il periodo 2017-2019“.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### *1) Istanza di rimessione della causa in istruttoria. Rigetto.*

L'istanza depositata da parte convenuta il 3 agosto 2021 è inammissibile in quanto pervenuta dopo lo svolgimento della camera di consiglio svoltasi il 13 maggio 2021 all'esito della quale la causa è stata decisa.

Inoltre, la querela di falso può bensì essere proposta “in ogni stato e grado del processo” ma, nel caso di specie, essa non è stata proposta, ed invece parte convenuta ha solo chiesto la rimessione della causa in istruttoria al fine di proporla. Ciò rende evidente che la querela di falso è improponibile in questa fase del processo.

In ogni caso la rimessione della causa in istruttoria ex art. 279 c.p.c. suppone che le prove da acquisire siano ammissibili, rilevanti e non superflue ai fini del decidere.





Nel caso di specie le ragioni che sorreggono l'istanza sono perplesse, ipotetiche e generiche, e le finalità meramente esplorative.

Parte convenuta si chiede se le condizioni di salute del Riva fossero tali da consentirgli di sottoscrivere le *procurae ad lites* rilasciate nel corso dei giudizi riuniti ed ancora – sulla base di una frase anch' essa per nulla chiara nè perspicua inserita dall'avv. Alberto Longoni (difensore dei famigliari del Riva che aveva presentato il ricorso per nomina di amministratore di sostegno) nell'atto di rinuncia al mandato - “Per quale ragione i familiari di Riva Claudio Giuseppe volevano occultare ai soci/fratelli la pendenza dei procedimenti in epigrafe? C'entra qualcosa la sottoscrizione delle procure speciali di cui oggi discutiamo?”.

Orbene, questi ultimi interrogativi sono di pura maniera, visto che, nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno al Riva Claudio sottoscritto dall'Avv. Roberto Longoni, i famigliari ricorrenti – oltre ad imputare ai fratelli di Claudio Riva, Piero ed Ernesta, un “accanimento” tale da “causare lo stato depressivo in cui anni fa era caduto l'odierno amministrando ...” – fanno specifico riferimento alle cause di impugnazione dei bilanci di IF ed alle loro finalità (“sia per richiedere la quota di finanziamento soci da lui versata, sia per la cattiva gestione dei fratelli”) (Pag. 4 ricorso ex artt. 404 e ss. doc. all. 1 all'istanza conv.). Si aggiunga che dei giudizi che coinvolgono IF Ernesta Riva era perfettamente informata avendo rilasciato, quale legale rappresentante, le procure per la costituzione della Società nei rispettivi giudizi, mentre Piero è socio della Società stessa.

Quanto poi alle considerazioni in ordine all'incapacità naturale del Riva Claudio, parte convenuta non esplicita quali effetti vorrebbe annettervi in relazione alle procure alle liti rilasciate dal medesimo. E' appena il caso di notare, in ogni caso, che essa non sarebbe legittimata ad agire per il loro annullamento (art. 1441, comma 1, c.c.; 428, comma 1, c.c.) e che comunque – considerando quanto previsto dall'art. 428 c.c.- sarebbe arduo assumerne una potenzialità pregiudizievole per il Riva Claudio, posto che, *ex ante*, le impugnazioni di delibere assembleari di cui si discute appaiono volte, sia pure indirettamente, a far riconoscere l'inesistenza di un suo debito verso la Società ed a far riconoscere un suo credito verso la Società, nonché, *ex post*, e perché tali domande attoree sono state accolte.

***II) Eccezione preliminare di incompetenza di questo Tribunale a decidere la causa n. 59132/2018 ai sensi dell'art. 52 dello statuto sociale che prevede clausola compromissoria. Rigetto.***





L'eccezione è infondata, giusta pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui le controversie relative alla nullità di delibere di approvazione dei bilanci sociali per illiceità dell'oggetto, avendo ad oggetto diritti non disponibili, non sono compromettibili in arbitri (<sup>1</sup>).

**III) Eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata nel proc. n. 47872/2017. Rigetto.**

L'eccezione di parte convenuta è del tutto infondata.

Le *causae petendi* fatte valere da parte attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio sono espresse in modo assai chiaro, e sono riassunte ai punti a), b), c) della parte dedicata allo "Svolgimento del processo".

Esse sono tanto chiaramente espresse da parte attrice, che parte convenuta, negli scritti difensivi, le ha altrettanto chiaramente riassunte e contestate, con ciò dimostrando di averle perfettamente comprese e di essere stata pienamente posta nella condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e contraddittorio.

Ugualmente chiaro il *petitum*.

Basti solo richiamare il passo dell'*incipit* in diritto dell'atto di citazione del processo n.47872/2017, collocato dopo ampia, chiara ed ordinata esposizione in fatto: "*Si eccepiscono in questa sede due distinti motivi di invalidità, entrambi sussumibili nella fattispecie di violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza nella redazione del bilancio di esercizio e costituenti fattispecie manualistica di delibera con oggetto illecito, ovvero nulla ex art. 2479 ter, co. III, c.c.*" (Citaz. p. 7; v. anche p. 7 punto n. 34 e pag. 15).

Quanto alla conclusione "in via principale condizionata" è sufficiente la sua lettura per avvedersi che parte attrice ha semplicemente formulato la domanda di declaratoria di invalidità della delibera assunta dalla Società il 28 aprile 2016 "laddove la stessa sia interpretata o nella parte in cui la stessa disponga" nel senso di prorogare la scadenza della quota di finanziamenti del Riva dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2020. Pur affermando

<sup>1</sup>) Cass., n. 12583 del 2018; Cass., n. 2692 del 2018; Cass., n. 14655 del 2019; Cass., n. 20674 del 2016; Cass., n. 13031 del 2014.





che l'impugnazione è proposta "per mero scrupolo difensivo" (p. 9 citaz. n. rg 47872/17), tuttavia l'attore ha con ciò confermato la sua proposizione.

La proposizione "condizionata" deve ritenersi indotta dalla posizione assunta dal presidente dell'assemblea che, da un lato ha dichiarato valida la votazione ed ha preso atto del voto dei soci di maggioranza e, dall'altro, ha rimandato al consiglio di amministrazione l'esame della posizione del Riva Claudio, che aveva espresso voto contrario.

E' infine incomprensibile l'addebito di incomprensibilità e scarsa chiarezza dell'atto di citazione laddove sono utilizzati, con riferimento al *petitum*, i termini "illegittimità" / "invalidità" delle deliberazioni impugnate, sia alla luce del chiarissimo passo sopra riportato, sia perché tale è la terminologia utilizzata dall'art. 2479 ter c.c. che, rubricato "Invalidità delle decisioni dei soci", come noto volutamente non distingue, sul piano terminologico, tra vizi di nullità ed annullabilità delle deliberazioni di s.r.l., salvo poi recuperare la distinzione sul piano della disciplina.

Nel senso della piena validità dell'atto di citazione si pone altresì la mancata reiterazione dell'eccezione di nullità con riferimento alla citazione del processo n. 59132/2018, nonostante le poste di bilancio fatte oggetto di domanda di nullità ed i motivi d'impugnazione siano, sinanco letteralmente (fatte salve le necessarie precisazioni in fatto) pressoché identici.


#### ***IV) Eccezione di parte convenuta di decadenza dall'impugnazione. Rigetto.***

L'eccezione di decadenza dalle impugnazioni proposta da parte convenuta è del tutto priva di fondamento.

Negli atti di citazione è chiaramente detto (v. anche suora) che la declaratoria di invalidità/illegittimità delle delibere di cui si discute è richiesta perché esse sono inficiate, secondo l'attore, da vizi di nullità, sub specie di violazione dei principi di chiarezza verità e correttezza – con riguardo a quelle di approvazione dei bilanci al 31.12.2016 ed al 31.12.2017 – e per impossibilità giuridica quella di proroga della scadenza dei finanziamenti soci adottata il 28 aprile 2016.

Ne consegue che il termine per impugnare è quello triennale di cui all'art. 2479 ter comma 3 c.c., termine pacificamente rispettato con riferimento a tutte le impugnazioni proposte.





**V) Nel merito: fondatezza del motivo d'impugnazione sub a).**

Il bilancio di IF al 31.12.2016 – approvato con la delibera in data 22 maggio 2017 qui impugnata – reca alla Lettera C, Sezione II, dello stato patrimoniale la voce “Credit v/socio Riva Claudio” di Euro 16.638,63.

Si tratta di voce non veritiera, poiché tale credito – iscrivendo il quale la società vorrebbe legittimarsi a ripetere dal socio la somma suddetta - è inesistente.

Parte attrice ha ampiamente spiegato in causa – con dovizia di riferimenti a documenti debitamente prodotti – che la somma in questione era stata prelevata dal Riva Claudio dai conti correnti sociali a titolo di rimborso per le spese documentate sostenute negli esercizi 2011, 2012, 2013 nonché per indennità di trasferta e rimborsi chilometrici allorquando egli rivestiva la carica di amministratore di IF.

Parte attrice, infatti, ha messo in luce come la liquidazione delle spese ed indennità sopra indicate costituisse esecuzione delle delibere assembleari con cui venivano autorizzate le spese (doc. 16-18 att.) e comunque costituisse consolidata prassi aziendale specificamente documentata dai cedolini emessi dalla stessa Società (doc. 19-34). Riva Claudio poi deduceva e lamentava la mancata rifusione delle spese relative al periodo settembre-dicembre 2011, l'omessa liquidazione dell'indennità di trasferta relativa all'anno 2012, l'omessa liquidazione dell'indennità di trasferta e del rimborso chilometrico, per un totale di € 17.115,85, superiore alla somma prelevata.

Tale prospettazione ha trovato definitiva e non più contestabile conferma nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 535 dell' 8 aprile 2016, depositata il 7 luglio 2016, passata in giudicato il 4 ottobre 2016.

Con tale sentenza il Tribunale ha assolto Riva Claudio con formula piena “perché il fatto non sussiste” dall'imputazione di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio relativa proprio alla “somma di euro 16.638,63 depositata sul conto corrente della società, percepita a titolo di rimborsi e spese non autorizzati ....”.

Tra l'altro ivi si legge: “ ... il quadro probatorio complessivo quale emerge dagli atti ... non consente di pervenire ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla sussistenza





del fatto-reato ascrittogli. L'importo di € 16.638,63 di cui l'imputato ... si sarebbe appropriato, risulta per tabulas riferirsi all'indennità chilometrica ed all'indennità di trasferta. Il rimborso di tali voci di spesa era stato autorizzato dall'assemblea totalitaria dei soci. ... Parimenti quanto all'importo di cui al capo d'imputazione, lo stesso può essere agevolmente ricostruito attraverso i documenti allegati dalla difesa ...".


La sentenza del Tribunale di Lecco – tra l'altro ed in particolare nella parte in cui ha ritenuto che il prelievo di cui si discute è sorretto da titolo pienamente giustificativo - fa stato nei confronti di IF in punto di inesistenza del credito relativo alla restituzione della somma in questione (e/o relativo alla connessa pretesa risarcitoria), poiché, con l'assoluzione del Riva Claudio, è stata rigettata la domanda della Società che si era costituita in quella sede parte civile chiedendo appunto condannarsi il medesimo a risarcire il danno derivante dal reato di appropriazione indebita, cioè un danno contenente certamente l'importo della somma in tesi indebitamente prelevata.

Con sentenza n. 12776/2016 pubblicata il 21 novembre 2016 – relativa alla medesima censura mossa al bilancio di esercizio di IF al 31.12.2014 - questo Tribunale aveva bensì rigettato l'impugnazione assumendo che la delibera di approvazione di quel bilancio, era stata assunta *“secondo valutazione ex ante, in conformità delle scritture contabili disponibili e in assenza, all'epoca, di adeguate giustificazioni di segno contrario”*, ma aveva ammonito *“l'intervenuta pronuncia penale (o comunque l'intervenuta illustrazione ed esame in contraddittorio della documentazione a fondamento della stessa) potrebbero certamente incidere sulla corretta formazione dei bilanci successivi, anche attraverso espressa spiegazione in nota integrativa”*.

Ne consegue che, alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2016 – cioè il 22 maggio 2017 - la Società aveva la piena e chiara disponibilità di tutti gli elementi che le imponevano di non inserire in bilancio l'inesistente posta creditoria di cui si discute.

E' appena il caso di rammentare che il principio di prudenza impone di non attribuire all'esercizio componenti positivi maturati ma non realizzati (art. 2423-bis, n. 2 c.c.) e di iscrivere soltanto i crediti (diversi da quelli originati da scambio di beni o servizi) soltanto se sussiste il relativo “titolo” (OIC 15, par. 30), mentre del credito di cui si discute addirittura è stata giudizialmente accertata - *ex ante* ed in via definitiva - l'inesistenza.






Le deduzioni svolte in proposito da parte convenuta sono del tutto inconferenti o infondate:

- Inconferenti laddove richiamano soltanto le parti di motivazione della sentenza emessa da questo Tribunale che hanno sorretto il rigetto dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2014, considerando che ivi in più passaggi si afferma a chiare lettere di avere (doverosamente) valutato le circostanze di causa secondo criterio *ex ante* rispetto al momento di adozione della delibera impugnata – cioè il 20 maggio 2014 – ed omettono il riferimento alla doverosa considerazione, nei bilanci successivi, della sentenza penale del Tribunale di Lecco;
- infondate laddove richiamano il disposto dell'art. 2341 bis c.c., considerando che l'impugnazione del bilancio al 31.12.2016 è stata proposta il 5 ottobre 2017 e dunque prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e che, comunque, anche quest'ultimo bilancio è stato impugnato.

Infine le deduzioni di parte convenuta sono infondate laddove assumono che, per avere la società, nel bilancio al 31.12.2017, non già “cancellato” il credito, ed invece appostato un fondo di svalutazione ritenendolo irrecuperabile, sarebbe sopravvenuta in capo all'attore una carenza di interesse ad agire nel presente giudizio. Invero, per un verso così facendo la Società ha reiterato la condotta di appostazione di un credito inesistente – così approvando un bilancio falso -; per altro verso è incorsa in ulteriore falsità, o quanto meno radicale difetto di chiarezza, appostando un fondo di svalutazione relativo ad un credito non già esistente ma non recuperabile, ed invece del tutto inesistente; per altro verso ancora l'interesse all'impugnazione dell'attore non è certo venuto meno, sia perché esso ed i terzi hanno interesse alla veritiera e corretta rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della Società – così invece falsamente rappresentata -, sia perché l'appostazione in bilancio del fondo di svalutazione non impediva certamente alla Società di adire le vie legali per il recupero del credito. E' appena il caso di aggiungere che le considerazioni svolte in proposito dalla Procura della Repubblica di Lecco – secondo cui il credito sarebbe stato “eliminato attraverso l'appostazione di apposita voce tra i costi” - in sede di archiviazione della denuncia di falso in bilancio attengono alla rilevanza della combinazione delle due appostazioni nel quadro della qualificazione del fatto rispetto al delitto di falso in bilancio (artt. 2621 e ss. c.c.), ma sono palesemente non pertinenti con





riferimento all' eccezione, sollevata dalla Società, di sopravvenuta carenza di interesse dell'attore all'impugnazione del bilancio al 31.12.2016 in ragione dell' inserimento nel bilancio successivo delle appostazioni in questione.

In conclusione si può affermare che il bilancio impugnato è falso nella parte in cui ha iscritto l' inesistente posta creditoria di cui si discute e che la Società, a fronte di due sentenze contrarie alle sue prospettazioni, ha resistito in giudizio con colpa grave.

**VI) Nel merito: accoglimento del motivo d'impugnazione sub b). Rigetto del motivo d'impugnazione sub c) e della domanda "principale condizionata".**

Il bilancio di IF al 31.12.2016 reca alla Voce D – Debiti - dello stato patrimoniale l'appostazione di "Finanziamento soci" di Euro 508.052,13 scadenti oltre l'esercizio, nonché indica la somma di € 61.086,00 quale debito per interessi passivi su tale finanziamento.

\* Quanto alla scadenza del debito per rimborso finanziamento soci occorre premettere che, con delibera unanime del 7 maggio 2012, i soci stabilivano che i finanziamenti effettuati dai soci alla Società sarebbero scaduti il 31 dicembre 2015 (punto 1 delibera sul primo punto o.d.g.).

All'assemblea del 28 aprile 2016 – il cui contenuto, con riferimento al secondo punto all'o.d.g. "proroga scadenza prestito soci infruttifero"), è già stato descritto (Par. III) – il presidente si limitava ad accertare la "validità della votazione" e "prende atto" dei voti favorevoli alla proroga dei soci Ernesta Riva e Piero Riva ma anche del voto contrario del socio Claudio Riva, assicurandogli che *"in una prossima seduta il Consiglio di Amministrazione provvederà ad esaminare la richiesta di restituzione della sua quota di prestito scaduta il 31.12.2015".*

La società, cioè ha fatto applicazione dell'ovvio principio per cui, qualificandosi il finanziamento dei soci alla società in termini di contratto di mutuo, le sue condizioni non possono essere modificate da una sola delle parti a proprio vantaggio (art. 1372 c.c.).

Tale, del resto, anche l'interpretazione di parte attrice resa nelle dichiarazioni a verbale dell'assemblea del 22 maggio 2017 e del 9 maggio 2018.





Ed allora la semplice declaratoria di “validità della votazione” e “presa d’atto” del presidente dell’assemblea del 28 aprile 2016 non può essere interpretata nel senso che sia stata prorogata oltre il 31.12.2015 la scadenza di tutti debiti della Società per rimborso finanziamento soci compreso quello di Claudio Riva, ed invece nel senso che la proroga ha riguardato soltanto quelli verso i soci Ernesta Riva e Piero Riva e non quello verso il socio Claudio Riva.

Da ciò derivano due conseguenze in ordine alle domande proposte da parte attrice.


La prima è che non può essere accolta la domanda attorea “principale condizionata” poiché la condizione cui essa è subordinata – “... laddove la stessa sia interpretata o nella parte in cui la stessa disponga nel senso di prorogare la scadenza della quota di finanziamenti del socio Claudio Giuseppe Riva dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2020” – non si è verificata.

La seconda è che deve essere accolta la domanda principale relativa alla falsità dell’appostazione in bilancio di debiti per finanziamenti soci per 508.052,13 indicati come scadenti oltre l’esercizio, nella parte in cui essa si riferisce anche alla parte relativa al finanziamento del socio Claudio Riva, relativamente al quale il debito restitutorio, la cui scadenza non è stata prorogata, era invece scaduto il 31.12.2015.

\* Quanto all’appostazione per interessi passivi, occorre premettere che la Procura della Repubblica di Lecco – come risulta dal provvedimento di richiesta di archiviazione della denuncia per falso in bilancio presentata dall’attore -, ha accertato che la voce di cui si discute riguardava interessi passivi maturati sino al 31.12.2011 e che essa è rimasta invariata nei bilanci dei successivi esercizi. Tali deduzioni non sono state contestate dall’attore.

Ciò posto, dal verbale dell’assemblea in data 7 maggio 2012 – fermo che certamente la società ha deliberato (all’unanimità dei soci) che la parte dei finanziamenti soci in precedenza qualificata come produttiva di interessi veniva trasformata in prestito infruttifero – non è affatto chiaro se detta trasformazione, certamente valida ed efficace a partire dal bilancio al 31.12.2011 in avanti, sia stata accompagnata anche dalla rinuncia dei soci ai crediti per interessi maturati sino a quel momento, cioè appunto € 61.086,00.





In senso contrario a tale prospettazione depongono le seguenti circostanze: - la rinuncia non è stata esplicitata in alcun atto societario; - come accertato dalla Procura della Repubblica di Lecco, senza alcuna contestazione in proposito da parte dell'attore, la voce relativa dell'ammontare degli interessi passivi maturati di cui si discute è sempre stata appostata negli esercizi successivi per ammontare identico; - non è stata appostata una voce relativa ad una riserva in cui avrebbe dovuto rifluire la somma rappresentante gli interessi in precedenza contabilizzati ed appostati nei precedenti bilanci e poi rinunciati; - nessuno, con riferimento agli esercizi precedenti quello al 31.12.2016, ha avuto alcunché da obiettare in ordine alla perdurante contabilizzazione ed appostazione in bilancio della voce relativa agli interessi passivi.

Ritiene dunque il Tribunale che, in assenza di prova della rinuncia, da parte dei soci, ai crediti relativi ad interessi passivi maturati sino al 31.12.2011, l'appostazione nei successivi bilanci dei relativi debiti è conforme ai criteri di verità, correttezza e chiarezza cui il bilancio deve essere informato.

Limitatamente a questo punto, dunque, la domanda attorea deve essere rigettata.

**VII) *Nel merito: accoglimento dei motivi d'impugnazione sub a) e b) con riferimento all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di IF al 31.12.2017 assunta il 9 maggio 2018 (proc. n. . Rigetto del motivo d'impugnazione sub c).***

I medesimi motivi per i quali sono state ritenute non rispondenti al criterio di verità, con riferimento al bilancio al 31.12.2016, le appostazioni oggetto d'impugnazione rispettivamente relative al credito (inesistente) della Società verso Claudio Riva di € 16.638 ed alla scadenza del debito verso soci per finanziamenti, valgono pienamente con riferimento alle medesime voci inserite nel bilancio al 31.12.2017.

In ordine all'irrelevanza ed anzi all'ulteriore portata confusiva e decettiva dell'appostazione del fondo di svalutazione del credito verso Claudio Riva si è già detto.

Parte convenuta ha altresì dedotto che l'assemblea del 9 maggio 2018 aveva proceduto ex art. 2482 bis c.c. alla copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30.09.2017 e poi ad aumento di capitale da nominali € 18.051,00 a nominali € 100.000,00 e Claudio Riva aveva esercitato il diritto di opzione a lui spettante e sottoscritto l'aumento di





capitale per la quota di nominali € 27.3131,60 mediante compensazione con il (maggior) credito vantato per restituzione del finanziamento soci.

Parte convenuta eccepiva quindi che Claudio Riva avrebbe “per fatti concludenti prestato acquiescenza alla postergazione della restituzione del finanziamento soci”.

L’eccezione è destituita di ogni fondamento.

Basti osservare che, finché il finanziamento non è rimborsato, il socio (salvo la deliberazione di particolari e restrittive regolamentazioni delle modalità di liberazione della sottoscrizione dell’aumento di capitale, che qui non ricorrono) ben può utilizzare il credito da rimborso del finanziamento in compensazione con il debito da sottoscrizione delle quote di nuova emissione. E’ appena il caso di aggiungere che, se il credito da finanziamento è maggiore del debito da sottoscrizione – come nel caso di specie -, in nulla il negozio di sottoscrizione mediante compensazione, che si risolve nell’utilizzo parziale del credito, incide sul regime del rimborso del credito da finanziamento rimanente.

Pare convenuta ha altresì accennato ad un’eccezione di postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2476 c.c. (p. 11 comparsa di risposta proc. n. 59132/2018 R.G. e comparsa conclusionale).

L’eccezione è inconferente, generica e comunque infondata.

E’ inconferente poiché la postergazione nulla ha a che fare con la previsione della scadenza del debito restitutorio e semmai, qualora postergato, il relativo credito avrebbe dovuto essere indicato in bilancio appunto come già scaduto e postergato. Nel caso di specie, invece, il credito è stato indicato come scadente oltre l’esercizio successivo, quindi non scaduto, e soltanto nel bilancio al 31.12.2018, senza nessuna spiegazione né indicazione di titolo giustificativo e per la prima volta rispetto a tutti i bilanci antecedenti è stata inserita una indicazione di postergazione (p. 11 nota integrativa bilancio 31.12.2017). E’ appena il caso di notare che, un’ipotetica postergazione volontaria non vincolerebbe il socio Claudio Riva che ha votato contro l’approvazione del bilancio.

L’eccezione è generica ed infondata poiché, come noto (), la condizione di squilibrio economico-patrimoniale (cioè crisi qualificata, sostanzialmente assimilabile all’insolvenza) che giustifica la postergazione (art. 2476 comma 2 c.c.) deve sussistere sia al momento della concessione del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso. Nel caso di





specie la Società ha dedotto alcune circostanze assai generiche in ordine ad un asserito stato di crisi in cui verserebbe attualmente, ma nulla ha dedotto in ordine alla sua situazione al momento della erogazione dei finanziamenti, anzi omettendo persino di indicare la data in cui essi vennero effettuati.

In ogni caso è pacifico che i finanziamenti in questione sono stati parzialmente rimborsati a tutti i soci (€ 20.000 per ciascuno in data 16.10.2018: p. 10 comparsa di risposta proc. n. 59132/2018 R.G.) ed allo stesso Riva Claudio (prospetto prodotto all'udienza del 09.04.2019, doc. 13 conv.). Si tratta, all'evidenza, di comportamenti incompatibili con l'asserita postergazione.

Il motivo d'impugnazione sub c) relativo all'appostazione di interessi sui finanziamenti fruttiferi maturati sino al 31.12.2010 è infondato, per gli stessi motivi indicati al par. VI).

### ***VIII) Conclusioni.***

In conclusione, in accoglimento delle domande attoree, devono essere dichiarate nulle le delibere assunte da IF in data 22 maggio 2017 e 9 maggio 2018 rispettivamente di approvazione di bilanci degli esercizi chiusi il 31.12.2016 ed il 31.12.2017 nella parte in cui hanno indicato, nello stato patrimoniale, tra i crediti un credito di Euro 16.638,63 verso Claudio Giuseppe Riva” e nella parte in cui hanno indicato, nello stato patrimoniale, tra i debiti, un debito complessivo per finanziamento soci rispettivamente di € 508.052,00 e di € 426.103,00 come “Quota scadente oltre l'esercizio successivo” senza scorporre la quota relativa al finanziamento del socio Claudio Riva, già scaduta al 31.12.2015.

Le altre domande e motivi d'impugnazione proposti da parte attrice, per i motivi che si sono detti, sono infondati e devono essere rigettati.

Nonostante la palese infondatezza e temerarietà delle difese della Società in ordine ai motivi d'impugnazione accolti, osta alla sua condanna ex art. 96 c.p.c. la reiezione della domanda attorea proposta in via principale condizionata e del motivo concernente l'appostazione di interessi passivi su finanziamenti fruttiferi maturati prima della trasformazione in finanziamenti infruttiferi.

### ***IX) Regime delle spese di lite.***

Il regime delle spese di lite segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché parte convenuta IF deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice. E'





esclusa la compensazione parziale delle spese di lite considerando l'evidente subvalenza e marginalità, nel contenzioso, della domanda e dei motivi attorei rigettati nonché la temerarietà delle difese di parte convenuta con riferimento alle domande accolte. Considerando che si tratta di due cause riunite ed il loro valore, le spese di lite devono essere liquidate in € 17.500,00, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

- I) In accoglimento delle domande di parte attrice CLAUDIO GIUSEPPE RIVA nel proc. n. 47872/2017 r.g., **ACCERTA** e **DICHIARA** la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 assunta dall'assemblea ordinaria di Immobiliare Futura s.r.l. in data 21 maggio 2017.
- II) In accoglimento delle domande di parte attrice CLAUDIO GIUSEPPE RIVA nel proc. n. 59132/2018 r.g., **ACCERTA** e **DICHIARA** la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 assunta dall'assemblea ordinaria di Immobiliare Futura s.r.l. in data 9 maggio 2018.
- III) **RIGETTA** le residue domande proposte da parte attrice CLAUDIO GIUSEPPE RIVA.
- IV) **CONDANNA** parte convenuta IMMOBILIARE FUTURA S.R.L. a pagare a parte attrice CLAUDIO GIUSEPPE RIVA le spese di lite che si liquidano in € 17.500,00 per compensi, oltre contributi unificati, spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

Milano, 13 maggio 2021

Il Presidente estensore  
ANGELO MAMBRIANI

